

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI GIUGNO

IN PRIMO PIANO

PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO PRIMO MAGGIO

Sulla [Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026](#) è stata pubblicata la [Legge n. 112 del 25 giugno 2026](#), di conversione del decreto-legge n. 62 del 30 aprile 2026, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. La legge di conversione precisa che il TEC - trattamento economico complessivo - è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai CCNL leader, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono, invece, escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori. Nel frattempo, resta confermato il ruolo del CNEL nell'aggiornamento dell'archivio nazionale dei contratti e nell'individuazione del TEC di ciascun CCNL. Novità rilevanti riguardano l'indennità di vacanza contrattuale: la legge di conversione riduce a nove i mesi di mancato rinnovo necessari per applicare la misura e ne modifica il valore portandolo al 50% dell'IPCA-NEI (al netto dei prodotti energetici importati), salvo diversi accordi. Quanto alla decorrenza, risulta confermato che tale disciplina si applica ai CCNL che scadono dopo il 1° maggio 2026, ovvero dal 1° gennaio 2027 per i contratti già scaduti alla predetta data. La legge interviene, inoltre, sul contrasto al caporalato digitale stabilendo che, ai fini della qualificazione del rapporto, rilevano le concrete modalità di svolgimento della prestazione, rendendo inefficace la mera qualificazione formale attribuita dalle parti nel contratto. In via sperimentale fino al 2029, viene introdotta una particolare forma di distacco finalizzata alla salvaguardia occupazionale e alla continuità produttiva. Tramite accordo sindacale sarà possibile distaccare lavoratori nel rispetto delle mansioni, anche in assenza di un interesse diretto del datore distaccante e tra aziende di settori o con CCNL differenti. Le modalità operative saranno definite da un decreto ministeriale. Infine, si interviene anche sulla somministrazione di lavoro, ridisegnando il limite di durata complessiva delle missioni a termine, svolte presso lo stesso utilizzatore da lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore.



TRASPARENZA SALARIALE: IN GU IL DECRETO LEGISLATIVO

Rafforzare la parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso nuovi obblighi di trasparenza salariale. È l'obiettivo del **D.Lgs. n. 96/2026**, pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 125/2026**, in attuazione della direttiva UE 2023/970 e in vigore dallo scorso 7 giugno. Tra le principali novità, l'obbligo per i datori di lavoro di indicare, negli avvisi e nei bandi di selezione, la retribuzione iniziale o la relativa fascia retributiva, insieme alle informazioni sul contratto collettivo applicato. Vietato, inoltre, chiedere ai candidati notizie sulle retribuzioni percepite nei rapporti di lavoro attuali o precedenti. Inoltre, i datori di lavoro dovranno rendere accessibili i criteri utilizzati per determinare le retribuzioni, i livelli retributivi e progressioni economiche. Per chi applica un CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, l'obbligo si intende assolto con il rinvio a criteri e trattamenti previsti dal contratto collettivo applicato e dagli eventuali accordi aziendali. Esclusi dall'obbligo sui criteri di progressione economica i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti. Ai lavoratori è riconosciuto il diritto di richiedere e ricevere, una volta l'anno e per iscritto, informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, relativi a lavori uguali o di pari valore. Il datore dovrà informarli annualmente su tale diritto e sono vietate le clausole che impediscono di rendere nota la propria retribuzione. Previsti, poi, obblighi di comunicazione sul divario retributivo di genere per i datori con almeno 100 dipendenti, con scadenze differenziate in base alla dimensione aziendale. Istituito, infine, presso il Ministero del Lavoro un organismo di monitoraggio per promuovere l'attuazione delle misure, raccogliere e pubblicare i dati sul divario retributivo e trasmettere l'apposita relazione alla Commissione europea.

❖ *Pubblicato il Decreto Infrastrutture - CIG per temperature estreme*



BONUS DONNE 2026: AL VIA LE RICHIESTE SUL PORTALE INPS

Partito ufficialmente il Bonus Donne 2026 previsto dal Decreto Lavoro (D.L. n. 62/2026). L'**Inps** con il **messaggio n. 1970/2026** ha annunciato, infatti, l'apertura delle procedure per richiedere - dal mese di competenza luglio 2026 - l'esonero contributivo destinato ai datori di lavoro privati che assumono donne svantaggiate o molto svantaggiate con contratti a tempo indeterminato. È possibile presentare la domanda accedendo al portale dell'Istituto con le proprie credenziali digitali, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni – Bonus donne 2026", compilando il modulo di istanza online con le modalità specificate nella **circolare n. 57/2026**. La misura punta a rafforzare l'occupazione femminile stabile attraverso un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. L'incentivo può raggiungere i **650 euro mensili per lavoratrice** nelle assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi se appartenenti alle categorie individuate dalla normativa europea come lavoratrici svantaggiate. Il beneficio diventa ancora più consistente nelle regioni della **ZES Unica del Mezzogiorno**, dove per l'assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate l'esonero può arrivare fino a **800 euro al mese** per lavoratrice. Con il messaggio, l'Inps ha inoltre definito le modalità operative per la fruizione dell'agevolazione e per il recupero delle somme spettanti. I datori di lavoro potranno infatti congruagliare gli incentivi maturati fin dall'inizio dell'anno, recuperando gli arretrati relativi ai mesi da gennaio a giugno 2026 attraverso le denunce contributive dei mesi di luglio, agosto e settembre.

- ❖ *Bonus Giovani 2026: domande al via sul Portale agevolazioni*
- ❖ *Bonus Zes, al via le richieste sul portale Inps*
- ❖ *Agricoli: il calcolo dei contributi volontari per il 2026*
- ❖ *ISCRO 2026: al via le domande*
- ❖ *Bonus Autoimpiego, al via i pagamenti Inps*

- ❖ Esenzione Irpef pensioni vittime dovere: come presentare domanda
- ❖ Lavoratori agricoli: i contributi obbligatori per il 2026
- ❖ Assistenza Fiscale anno 2026. Gestione Conguagli
- ❖ Tutela previdenziale per malattia: nuove regole su ricoveri e strutture
- ❖ Contributi Inps: aumentano interessi e sanzioni civili



PREVIDENZA COMPLEMENTARE, ONLINE LE NUOVE FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO

Cos'è la previdenza complementare? Chi può aderirvi? Quali sono le differenze tra un fondo di pensione negoziale chiuso e un fondo di pensione aperto? Sul sito del **Ministero del Lavoro** sono disponibili le [nuove FAQ](#) sull'adesione automatica alla previdenza complementare e alla **destinazione del Trattamento di Fine Rapporto**. L'aggiornamento – come spiega lo stesso [Ministero](#) – nasce con l'obiettivo di offrire a lavoratori, datori di lavoro e operatori del settore uno strumento chiaro e di facile consultazione per orientarsi tra le principali novità normative e procedurali. Un supporto particolarmente utile in vista dell'entrata in vigore, dal 1° luglio 2026, del meccanismo del silenzio-assenso, che interesserà i lavoratori assunti nel settore privato e il conferimento del TFR ai fondi pensione. Nell'area dedicata del Portale della Previdenza Complementare, il Ministero ha inoltre ampliato la sezione informativa con approfondimenti sulle diverse modalità di destinazione del TFR, sulle caratteristiche delle forme pensionistiche complementari e sugli adempimenti richiesti ai datori di lavoro.

❖ [*Linee Guida sulla devoluzione del patrimonio incrementale degli Enti del Terzo Settore*](#)



LE LINEE GUIDA INL SU FORMAZIONE E INVESTIMENTI NELL'AMBITO DELLA PATENTE A CREDITI

L'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, con la **nota n. 4634/26** del 24 giugno scorso, ha fornito le linee guida per uniformare l'attività delle Commissioni territoriali competenti, chiamate a valutare il recupero fino a 15 crediti tenendo conto degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza, da parte dei soggetti responsabili delle violazioni e dei lavoratori occupati nei cantieri interessati, e dell'eventuale realizzazione di investimenti da parte delle imprese. Sul fronte della formazione, l'Ispettorato precisa che i percorsi utili al riconoscimento dei crediti devono essere ulteriori rispetto a quelli già previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e non valgono come aggiornamento obbligatorio. I corsi dovranno essere erogati dai soggetti formatori individuati dall'accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2015, avere una durata adeguata alla gravità e alla tipologia delle violazioni e concludersi con un test di apprendimento, superato con almeno il 70% di risposte corrette. Quanto agli investimenti, dovranno essere sostenibili, coerenti con la struttura e le dimensioni dell'impresa e idonei a migliorare concretamente gli standard di sicurezza. Tra gli interventi rilevanti rientrano sistemi di rilevamento ambientale, dispositivi di protezione intelligenti, tecnologie per la sorveglianza sanitaria, robotica e strumenti formativi innovativi. L'istanza, che illustra la proposta di recupero crediti, dovrà essere trasmessa alla PEC dell'Ufficio territoriale dell'Ispettorato dove ha sede la Commissione dall'impresa o lavoratore autonomo, anche tramite associazione di rappresentanza. La nota, infine, indica i crediti riconoscibili per gli investimenti: 1 credito per investimenti da 5.000 a 25.000 euro, 3 crediti da 25.000,01 a 50.000 euro e 6 crediti oltre 50.000 euro.

❖ Stretta sul caporalato in agricoltura



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PREMI INAIL: LE ISTRUZIONI SULLE NUOVE ALIQUOTE OSCILLAZIONE

Arrivano le istruzioni **Inail** sulle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico e sulle altre novità contenute nel [decreto interministeriale Lavoro-Economia](#) pubblicato lo scorso 3 giugno. Con la [circolare n. 28](#) del 12 giugno scorso, l'Istituto illustra gli effetti del provvedimento, sia sull'applicazione delle nuove tariffe, sia su rettifiche di inquadramento, eventi lesivi, nomenclatore tariffario, ecc., ricordando che restano invariate le aliquote in aumento in caso di "malus". Per quanto riguarda le aliquote di oscillazione sono previste agevolazioni che variano dal 14% al 37% e, sulle posizioni assicurative territoriali per le quali non è possibile determinare un indice di sinistrosità significativo, la riduzione fissa passa dal 5% al 13%.

L'Istituto ricorda poi che con il decreto interministeriale viene ridefinita la decorrenza dei provvedimenti di rettifica dell'inquadramento del datore di lavoro nelle gestioni tariffarie. Dal 1° gennaio 2026, in caso di rettifica d'ufficio, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell'Inail al datore di lavoro; in caso di rettifica su domanda, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta. Ancora, L'Inail riepiloga anche quali eventi lesivi rilevano nel calcolo dell'andamento infortunistico aziendale, sempre in base al provvedimento interministeriale, confermando l'esclusione di infortuni in itinere, eventi riguardanti lavoratori in somministrazione e apprendisti, casi di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro ed eventi per i quali sia accertata la responsabilità di un terzo estraneo al rapporto di lavoro. Infine, quanto al nomenclatore, si ribadisce che il decreto recepisce alcune modifiche normative, tra cui quelle relative ai lavoratori sportivi e ai giornalisti e anche l'aggiornamento tariffario relativo alle attività di consegna tramite piattaforme digitali.

- ❖ [Da oggi Inail dismette servizi online denunce iscrizione, variazione e cessazione](#)
- ❖ [Inail: rivalutazione prestazioni 2026](#)
- ❖ [Assegno incollocabilità: rivalutazione annuale importo dal 1° luglio 2026](#)
- ❖ [Inail: aggiornati interessi di rateazione e sanzioni civili](#)



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

MIMIT: NUOVO BANDO INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0 PER LE PMI

Il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha annunciato l'avvio del nuovo bando "Investimenti sostenibili 4.0", destinato a sostenere programmi di sviluppo innovativi e a ridotto impatto ambientale delle micro, piccole e medie imprese nelle regioni del Mezzogiorno. Il ministro Adolfo Urso ha, infatti, adottato l'apposito **decreto**, con una dotazione complessiva di 448 milioni, per incentivare investimenti di imprese operanti in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. I programmi di investimento finanziabili sono quelli compresi tra 750 mila e 5 milioni di euro, che utilizzano tecnologie abilitanti volte a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'azienda, come, per esempio, advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, cloud, cybersecurity, intelligenza artificiale, blockchain. "Saranno maggiormente valorizzati, attraverso specifici criteri di valutazione, i programmi caratterizzati da elevata sostenibilità e capaci di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione europea", si legge nel messaggio pubblicato sul sito del Mimit.

Le agevolazioni potranno coprire fino al 75% delle spese ammissibili, di cui il 35% come contributo a fondo perduto e il 40% come finanziamento agevolato a tasso zero. Le imprese potranno presentare una sola domanda attraverso la piattaforma Invitalia, ma modalità operative e termini di apertura dello sportello saranno definiti con un successivo provvedimento ministeriale.

❖ *Transizione 5.0: operativa la piattaforma per le agevolazioni*



INDICAZIONI SULL'ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal 1° luglio 2026 il meccanismo del conferimento tacito del TFR verrà sostituito da una vera e propria adesione automatica alla previdenza complementare. In vista della scadenza, la **COVIP** ha integrato e completato la disciplina legislativa con proprie direttive attuative, contenute nella Deliberazione 19 giugno 2026, che supera le precedenti indicazioni del 24 aprile 2008. La COVIP definisce anzitutto il perimetro applicativo della nuova disciplina, ricordando come questa si applichi ai soli lavoratori privati, ad eccezione dei lavoratori domestici, e non invece ai lavoratori pubblici ancorati tuttora al vecchio D.Lgs. n. 124/1993, sebbene sia stata attribuita alla contrattazione collettiva del comparto pubblico la competenza a definire forme di adesione per silenzio-assenso.

La Commissione di Vigilanza ribadisce poi che per tutti i lavoratori privati assunti in servizio sino al 30 giugno 2026 continua a valere il meccanismo dell'adesione tramite conferimento tacito del TFR, operante nel primo semestre dalla assunzione. Centrale diventa il ruolo del datore di lavoro, chiamato a fornire una specifica informativa al momento dell'assunzione e a raccogliere le eventuali scelte del lavoratore entro i termini previsti dalla normativa. Il lavoratore può confermare l'adesione automatica, rinunciare mantenendo il TFR nel regime ordinario, scegliere una diversa forma pensionistica complementare o, nei casi previsti dagli accordi collettivi, destinare soltanto una quota del TFR alla previdenza complementare. Le medesime direttive disciplinano, inoltre, le modalità di individuazione del fondo pensione destinatario dei flussi contributivi e gli effetti dell'adesione automatica sul versamento del TFR e delle contribuzioni contrattuali.



TASSAZIONE AGEVOLATA AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITÀ: NUOVI CHIARIMENTI ENTRATE

L'**Agenzia delle Entrate** torna sulle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2026 per aumenti retributivi derivanti da rinnovi contrattuali e indennità legate a particolari modalità di lavoro (art. 1, commi 7, 10 e 11, L. n. 199/2025). Dopo la [circolare 2/E](#), l'Amministrazione finanziaria fornisce, infatti, ulteriori chiarimenti operativi con la [circolare n. 3/E del 24 giugno scorso](#). Tra le indicazioni più rilevanti, viene confermato che l'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali si applica anche agli aumenti di indennità erogate mensilmente e connesse allo svolgimento della mansione, che confluiscono nella retribuzione ordinaria, come l'indennità di cassa. Come pure agli incrementi riferiti a ferie, festività soppresse, permessi e gratifica feriale. L'Agenzia chiarisce, inoltre, che l'agevolazione spetta anche agli aumenti contrattuali corrisposti nel 2026 ma riferiti ad annualità precedenti al 2024, purché derivino da rinnovi sottoscritti nel triennio 2024-2026. Restano invece esclusi gli importi erogati *una tantum*. Risposta affermativa anche per l'applicazione dello sgravio nel caso in cui gli aumenti previsti dai rinnovi assorbano l'importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo anche se non disciplinato dal CCNL. Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni, viene precisato che il beneficio si applica alle maggiorazioni per lavoro domenicale, anche nel caso in cui il giorno di riposo settimanale non coincida con la domenica; allo straordinario festivo e notturno, alle indennità di reperibilità (anche quando non ci sia un effettivo intervento del lavoratore) e all'indennità di pernottamento prevista dal CCNL Credito. Le Entrate sottolineano poi che sia l'agevolazione sui rinnovi contrattuali sia quelle sulle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità turno non spettano in assenza di un contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro. Fornite, infine, indicazioni specifiche per i lavoratori impatriati.

- ❖ Crisi d'impresa: in consultazione seconda parte bozza circolare Entrate
- ❖ 730/2026: definiti i criteri per i controlli preventivi sui rimborsi
- ❖ Premi di produttività convertiti in welfare entro il limite di 5mila euro
- ❖ Mancata dichiarazione Iva, arrivano le lettere di compliance
- ❖ Consulenza giuridica: l'Agenzia Entrate fissa le regole



INTERPELLI

TRASFORMAZIONE IN STP: VALIDO IL COSTO RIVALUTATO DELLE QUOTE

Il costo fiscalmente rideterminato delle quote detenute in un'associazione professionale resta valido anche dopo la trasformazione in una Società tra Professionisti costituita in forma di S.r.l. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 123/2026, sul trattamento fiscale delle partecipazioni detenute dai soci di un'associazione professionale che ha deliberato il passaggio a STP. Il caso riguarda un'associazione composta da undici soci persone fisiche, che nel gennaio 2026 ha deliberato la trasformazione in società tra professionisti nella forma della società a responsabilità limitata. Alcuni soci intendono rideterminare il costo fiscale delle quote detenute nell'associazione alla data del 1° gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 448/2001. Il chiarimento si inserisce nel quadro della neutralità fiscale prevista dall'articolo 177-bis del TUIR per le operazioni straordinarie degli studi professionali. Le Entrate ribadiscono che la trasformazione di un'associazione professionale in società tra professionisti è un'operazione fiscalmente neutrale, che non comporta il realizzo di plusvalenze e che preserva integralmente i valori fiscali preesistenti. Questo vale anche per il costo delle partecipazioni dei soci, che continua a essere quello originario oppure, se più recente, quello rideterminato attraverso la procedura di rivalutazione.

- ❖ *Agevolazione ricercatori esteri e requisito di residenza, i chiarimenti delle Entrate*
- ❖ *Frontalieri, regime agevolato anche se la sede del datore è fuori area confine*



ROTTAMAZIONE QUINQUIES, PRONTE LE COMUNICAZIONI CON IMPORTI E RATE

Pronte le comunicazioni di risposta ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies entro il termine del 30 aprile 2026. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con un comunicato stampa. L'Ente ha messo a disposizione, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, le Comunicazioni delle somme dovute con l'esito della richiesta, il dettaglio degli importi da corrispondere e i moduli di pagamento delle rate. Secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2026 che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, la Comunicazione è disponibile esclusivamente in quella stessa area, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l'area pubblica del sito, la Comunicazione, oltre a essere presente nell'area riservata, è inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda. Somme dovute e moduli di pagamento. La Comunicazione delle somme dovute fornisce l'esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate. I contribuenti hanno potuto scegliere, in fase di adesione, se pagare in un'unica soluzione o in un numero massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, tenuto conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a 100 euro. Il pagamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il 31 luglio 2026. Alla Comunicazione delle somme dovute sono allegati i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate del piano di definizione agevolata. Nel caso in cui l'importo dovuto sia ripartito in più di dieci rate, gli ulteriori moduli di pagamento saranno presto disponibili sempre nell'area riservata del sito e, soltanto a coloro che hanno presentato la domanda attraverso l'area pubblica, saranno anche inviati, prima della scadenza dell'undicesima rata, al domicilio indicato nella domanda di adesione.



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al **me­se di maggio** che è pari a **102,8**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **me­se di maggio** è di **2,661543%**.

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari